



Il cane abbaia di notte: cosa fare contro il padrone?

Autore : Redazione

Data: 26/08/2018

Disturbo della quiete pubblica: cosa fare se il cane del vicino di casa non fa dormire il vicinato. I confini tra la denuncia e il risarcimento del danno.



Non è raro avere un vicino di casa con un cane, così come non è raro che il cane abbaia. Più o meno tutti prestiamo una certa tolleranza ai richiami vocali dell'animale, anche quando sono insistenti. Lo facciamo per due ragioni: la consapevolezza che non si può impedire al quadrupede di abbaiare legandogli il muso (ci scandalizzeremmo altrimenti del maltrattamento dell'animale); l'impossibilità di fare una causa a ogni singolo guaito che giunge fin dentro le mura del nostro appartamento. Il punto però è che se un cane abbaia una notte è verosimile che lo faccia anche nei giorni successivi. E questo non tanto per l'abitudine dell'animale, quanto per l'incapacità del padrone a tenerlo a bada. Così l'episodio si ripete e il vicinato non dorme. In questi casi, con gli occhi sbarrati alle quattro di mattina, per la rabbia e l'intolleranza è normale pensare di imbracciare le armi della legalità e chiamare i carabinieri o la polizia. Il disturbo alla quiete pubblica - lo sappiamo tutti - è ancora un reato e di certo non piacerà all'insensibile padrone rispondere alle domande delle autorità e pagare qualche centinaio di euro di multa. Ma quando si può agire? Se **il cane abbaia di notte cosa si può fare contro il padrone?** A ricordarlo è una recente sentenza della Cassazione [1].

Quando si deve sopportare il cane che abbaia

Meglio farsene subito una ragione: chi ha un vicino con un cane deve prestare una certa tolleranza. E questo perché è diritto dell'animale abbaiare. Non gli si può mettere una museruola o un elastico per impedirgli di aprire il muso: si incorrerebbe altrimenti nel diverso reato di maltrattamento di animali. Allo stesso modo è diritto di ognuno avere un cane in casa, né il regolamento condominiale può impedirlo dopo la riforma del 2012 (si ritiene tuttavia che un regolamento condominiale approvato all'unanimità, quindi con il consenso di tutti i proprietari, può contenere tale limitazione).

Questo però non significa che il destino del nostro sonno sia in mano al vicino che può decidere se farci dormire la notte o meno. Il cane può abbaiare ma non deve essere un vizio o, comunque, quando lo fa bisogna intervenire subito sulle sue esigenze in modo da non molestare gli altri. Se il cane abbaia perché ha fame bisogna dargli da mangiare; se lo fa perché è solo non bisogna lasciarlo a casa quando il padrone è al lavoro; se invece la sua è una reazione di collera o caratteriale bisogna trovare il modo di "educarlo" (anche tramite gli appositi addestratori) affinché sappia vivere in gruppo. Insomma, se è sempre comprensibile il comportamento del cane che abbaia ripetutamente di notte, va invece punito quello del proprietario che non fa nulla per impedirglielo e che vengano disturbate le famiglie del vicinato.

Tradotto in termini concreti, significa trovare una via di mezzo che concili le esigenze dell'uno (l'animale e il suo padrone) e degli altri (i vicini). Il codice civile interviene sul



punto con una disposizione molto generica: non si possono impedire i rumori del confinante se questi rientrano nella **normale tollerabilità**. Tutto ciò che è “tollerabile” non si può censurare; se invece si supera questa soglia si può far ricorso - in alcuni casi - alla tutela penale (la denuncia) e - in altri casi - alla tutela civile (l’inibitoria del giudice alla prosecuzione degli schiamazzi).

Sembra una tautologia, un’inutile ripetizione: ciò che è tollerabile è legale mentre l’intollerabile è contrario alla legge. In verità il legislatore ha voluto scaricare la patata bollente al giudice, affidando a questi, di volta in volta, la verifica se i rumori possono rientrare in quella soglia che tutti dobbiamo accettare nel momento in cui decidiamo di vivere in gruppo.

In pratica questo significa che quando l’**abbaiare del cane di notte** è tale da essere facilmente percepito, nonostante le finestre chiuse, e la ripetizione dei guaiti impedisce il riposo allora siamo nell’illegalità. Lo stesso dicasi anche durante il **giorno**, ma in questa ipotesi la tollerabilità deve essere superiore atteso che si tratta di ore dedicate al lavoro e non al sonno ed, in più, i rumori di fondo già offrono una copertura tale da far percepire come meno invasivo il latrato dell’animale.

In sintesi, **quando si deve sopportare il cane che abbaia?** Tutte le volte in cui il suo rumore non è tale da interferire sul nostro sonno o sul nostro riposo. Il che vuol dire che non deve essere insistente e prodotto in orari di silenzio come quelli serali, notturni o delle primissime ore dell’alba.

Come stabilire se il cane del vicino è intollerabile?

La verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità dei rumori - alias, il latrato del cane - non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica; il giudice infatti può basarsi anche su testimonianze e altre prove. Secondo i giudici a fondare il convincimento del magistrato in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare «oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura» vi possono essere vari elementi; tra questi, possono annoverarsi anche le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo «nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore» in relazione alla fattispecie.

Cane che abbaia: posso denunciare?

Veniamo ora all’aspetto più importante. Una volta che abbiamo appurato che il latrato del cane supera la “normale tollerabilità”, come dobbiamo comportarci? Possiamo



denunciare?

Chiaramente, chiamare i carabinieri è la cosa più facile, indolore e meno costosa. E questo per svariate ragioni. Tutti hanno timore delle autorità e, se anche sono insensibili alle richieste del vicinato, lo diventano di fronte all'intimazione della forza pubblica. In più si apre un fascicolo alla Procura della Repubblica e c'è il rischio di una **condanna penale per disturbo alla quiete pubblica**. Ma soprattutto, il vicino può limitarsi a esporre la sua lamentela ai carabinieri o alla polizia senza doversi armare di un avvocato e fare una causa perché, nel penale, l'azione è portata avanti dallo Stato.

Ma attenzione: gli estremi del reato scattano solo quando ad essere disturbati non sono solo due o tre vicini, quelli confinanti con l'appartamento dove vive il cane, ma anche gran parte del palazzo e/o del vicinato. Perché si configuri infatti il "disturbo alla quiete pubblica" e si possa denunciare gli episodi alle forze dell'ordine è necessario che il rumore sia percepito da un numero indeterminabile di persone, anche se poi a presentare l'esposto è uno solo dei soggetti molestati.

Se non ci sono gli estremi del reato non vuol dire che si rimane sprovvisti di tutela. C'è infatti la possibilità di agire comunque in via civile e, con una normale causa in tribunale, chiedere al giudice di ordinare al colpevole di **porre rimedio alla situazione**, vietare al cane di abbaiare o prendere le opportune contromisure (insonorizzazione dell'appartamento, addestramento, divieto di abbandono dell'animale per ore, anche quando si è al lavoro, ecc.). In più, sempre in sede civile, è possibile chiedere un **risarcimento del danno**. Per quest'ultimo però bisogna dimostrare di aver subito un'effettiva (e non presunta) lesione. Ad esempio sarà necessario un certificato medico che attesti la difficoltà a dormire o la scarsa concentrazione per mancanza di riposo.

Il problema del procedimento civile rispetto a quello penale è che il primo è a carico del danneggiato che dovrà: valersi di un avvocato, anticipare i costi del giudizio, portare avanti la causa a proprio rischio (significa che se perde deve pagare le spese processuali).

La prova del superamento della soglia della normale tollerabilità dell'abbaiare del cane può essere desunta dalle deposizioni testimoniali dei vicini di casa o eventualmente di un agente accorso al momento su segnalazione dei condomini.

Cane che abbaia: chi è responsabile?



A questo punto cerchiamo di capire a chi va a finire la responsabilità - e quindi anche la condanna penale - se il cane abbaia di notte. Indubbiamente il primo a farne le spese è il padrone, ma solo quando il cane convive con lui. Se invece è assente (per una trasferta di lavoro, per le vacanze, ecc.) e ha lasciato l'animale in affidamento a un'altra persona è quest'ultima la destinataria dell'azione penale e/o civile. Infatti responsabile dell'animale è chi materialmente ne esercita la custodia.

Non solo. La semplice intestazione della titolarità del cane non esclude la corresponsabilità di chi comunque lo accudisce. Quindi, nel caso di un cane che sia stato acquistato dal marito è possibile allargare il procedimento penale anche alla moglie. A questo proposito, i giudici tengono a sottolineare che «il dovere d'impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l'obbligo di impedimento collegato all'effettiva signoria sugli animali».

Nella sentenza in commento quindi viene esplicitato un principio fondamentale: se l'abbaiare notturno disturba il riposo di tutto il quartiere, la condanna scatta a carico dei titolari dell'appartamento da cui provengono i latrati, a prescindere dal fatto che siano, o meno, i proprietari dei cani.

Non si può impedire al cane di abbaiare

Resta comunque il diritto - espresso più volte dalla Cassazione - per il cane di **abbaiare**. Pene aspre, invece, per colui che, dotandolo di un collare antiabbaiato tale da infliggergli una scossa elettrica ad ogni abbaio, perpetri il reato di «abbandono di animali» per aver detenuto le bestiole «in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Né si possono lasciare gli amici a quattro zampe da soli in giardino senza cure né compagnia o in casa per le vacanze perché, seppur "attrezzati" di ciotole d'acqua e cibo a sufficienza, si tratterà sempre di abbandono.

Note:

[1] Cass. sent. n. 38901/18 del 24.08.2018.